

Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2017, n. 26-5745

Regolamento UE n. 555/2008 e s.m.i. - Decreto ministeriale n. 60710 del 10/08/2017 - Approvazione attuazione della misura comunitaria "Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi" - OCM Vino annualita' 2017/2018.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, recante "organizzazione comune dei mercati agricoli" che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) 1234/2007.

Visto il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15/04/2016, che integra il regolamento (CE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo.

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15/04/2016, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo.

Visto il Programma Nazionale di Sostegno 2014-2018 OCM Vino inviato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione UE e la relativa scheda della Misura promozione sui mercati dei paesi terzi (scheda B).

Visto il Decreto Ministeriale n. 60710 del 10/08/2017 relativo a "OCM Vino – Modalità attuative della Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi" per l'annualità 2017/2018 e successive, nell'ambito del su citato Programma Nazionale di Sostegno 2014-2018.

Considerato che tale misura si pone come obiettivo il miglioramento della competitività dei vini di qualità dell'UE sul mercato globale, attraverso il sostegno alle seguenti azioni:

- relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
- partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni d'origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione.
- studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

Considerato che la Regione Piemonte ha attivato dall'annualità 2008/2009 la Misura "promozione sui mercati dei paesi terzi" al fine di migliorare la competitività delle aziende piemontesi sostenendo gli investimenti promozionali a favore dei vini di qualità nei principali mercati importatori di vino italiano quali USA, Cina, Russia, Brasile, Sud-est asiatico, Giappone e Canada.

Preso atto che il su citato DM n. 60710 del 10/08/2017, di attuazione della Misura promozione sui mercati dei terzi per l'annualità 2017/2018 e successive, ammette al sostegno i progetti nazionali, regionali e multiregionali, come disciplinato all'art. 5 del decreto che si richiama integralmente nel presente atto.

Considerato che il suddetto decreto ministeriale stabilisce al comma 2 dell'art. 9 che: "*I progetti regionali sono presentati sulla base delle modalità operative e procedurali previste dall'avviso predisposto dalle Regioni, in conformità con l'avviso predisposto dal Ministero ...e che i progetti eleggibili saranno valutati secondo i criteri di priorità stabiliti all'art. 10 dello stesso decreto e che al comma 3 si dispone: Le Regioni nei propri avvisi possono quantificare il peso dei singoli criteri di cui al comma 1, attribuito punteggi diversi da quelli previsti nell'avviso*

predisposto dal Ministero. I punteggi massimi dei criteri di priorità alle lettere b), c), d), e), g), h), i) e j) hanno un peso minore o uguale a quello attribuito ai criteri di priorità alle lettere a) ed f).

Si ritiene che nel complesso quadro economico attuale caratterizzato da un mercato sempre più globale e competitivo e in un contesto di crisi economica sia necessario sostenere il comparto vitivinicolo piemontese attivando la Misura promozione paesi terzi per l'annualità 2017/2018 con l'apertura del bando per la presentazione dei progetti regionali e di orientare i criteri di priorità adottati stabilendo il peso dei singoli criteri e modalità di attribuzione degli stessi così come precisato nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi strategici:

-rafforzare la qualità delle produzioni vitivinicole piemontesi attraverso la valorizzazione delle Denominazioni di origine;

-stimolare l'aggregazione tra aziende, soprattutto micro e piccole imprese, al fine di creare sinergie e sopperire alla piccola dimensione del mondo produttivo piemontese in rapporto ai mercati globalizzati;

-incrementare il valore delle nostre produzioni nella competizione globale con particolare riguardo alle denominazioni meno conosciute e con minori quantitativi di produzione;

-favorire sinergie tra produzioni di qualità appartenenti a territori diversi e comparti produttivi diversi in modo da moltiplicarne il valore aggiunto;

-promuovere il brand Piemonte incrementando in tal modo il valore aggiunto dei territori e delle produzioni piemontesi.

Considerato inoltre che ciascuna autorità competente declina il criterio di priorità alla lettera h comma 1 dell'art. 10 del DM n. 60710 del 10/08/2017 secondo la propria strategia regionale, infatti si riporta: *"h) Il progetto riguarda una particolare tipologia riconosciuta di prodotto o denominazione di origine/indicazione geografica, come definito negli avvisi predisposti da ciascuna autorità competente, coerentemente con quanto previsto dalla strategia regionale"*.

Al fine di perseguire l'obiettivo strategico di incrementare il valore delle produzioni piemontesi nella competizione globale con particolare riguardo alle denominazioni meno conosciute e con minori quantitativi di produzione si ritiene di declinare il criterio di priorità h) di valutazione dei progetti regionali nel seguente modo:

h) Il progetto riguarda esclusivamente le denominazioni di origine con minori quantitativi di produzione (che hanno registrato nell'anno di riferimento 01/07/2015 – 30/06/2016 un totale vino imbottigliato inferiore a 10 milioni di bottiglie in base ai dati degli organismi di certificazione); e di demandare alla Direzione Agricoltura l'individuazione dell'elenco delle Denominazioni di origine che rispettano tale vincolo.

Preso atto che il suddetto DM n. 60710 del 10/08/2017 ammette al sostegno i progetti multiregionali la cui applicazione favorisce la realizzazione di sinergie tra produzioni di qualità appartenenti a territori diversi e permette inoltre di accedere ad una riserva finanziaria aggiuntiva messa a disposizione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di euro 3 milioni, a integrazione della dotazione assegnata alla Regione Piemonte.

Si ritiene quindi di attivare un bando annualità 2017/2018 anche per la presentazione dei progetti multiregionali in conformità al comma 3 dell'art. 9 del su citato decreto ministeriale per cui: *"I progetti multiregionali sono presentati sulla base delle modalità operative e procedurali previste dall'avviso predisposto dalla Regione capofila; ed è facoltà delle Regioni attivarli o meno"*

indicandolo nel proprio avviso. La quota di partecipazione finanziaria regionale ai progetti multiregionali è proporzionale al peso finanziario delle azioni intraprese dai produttori di vino che hanno sede operativa in ciascuna regione coinvolta sulla totalità delle attività previste dal progetto. Le Regioni che partecipano ai progetti multiregionali forniscono un finanziamento pari a quello garantito dal Ministero con la riserva di fondi quota nazionale, qualora quest'ultimo non disponga di risorse sufficienti, le Regioni possono integrare con risorse di quota regionale”.

Ritenuto in merito ai progetti multiregionali, in caso di risorse insufficienti da parte della riserva nazionale di fissare, sulla base dell'esperienza maturata nelle annualità precedenti, una soglia massima di contributo per progetto da parte della Regione Piemonte pari a euro 200.000,00 per progetti dove la Regione Piemonte è capofila e euro 100.000,00 per progetti con capofila altre Regioni;

Considerato che al comma 6 dell'art. 12 dello stesso decreto si dispone che: *“E' facoltà delle Regioni, nei propri avvisi, fissare un contributo massimo richiedibile per ciascun progetto”.*

Considerato che la viticoltura piemontese è caratterizzata da una elevata qualità, infatti la produzione di vini di qualità rappresenta l'87% della produzione di vino complessiva nella regione, uno dei livelli più elevati in Italia; diventa quindi elemento strategico promuovere il prodotto legato all'origine e ad un sistema di qualità in maniera tale da renderlo distintivo proprio in virtù delle specificità del territorio di provenienza.

Atteso che i Consorzi di tutela svolgono, in base alla Legge n. 238/2016, azioni a tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge e di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione.

Si ritiene quindi, per le considerazioni su riportate, di stabilire ai sensi dell'art.12 del DM n. 60710/2017 delle soglie di spesa massima ammissibile che favoriscano la valorizzazione delle denominazioni di origine e l'aggregazione declinate nel seguente modo per progetti presentati da:

a) Consorzi di tutela, autorizzati ai sensi della Legge n. 238/2016 e loro associazioni e federazioni (anche in forma non esclusiva), per cui si stabilisce una soglia di spesa massima ammissibile pari a euro 2.000.000,00;

b) forme aggregate di almeno 16 produttori, per cui si stabilisce una soglia di spesa massima ammissibile pari a euro 1.500.000,00;

c) forme aggregate di almeno 10 - 15 produttori, per cui si stabilisce una soglia di spesa massima ammissibile pari a euro 1.000.000,00;

d) forme aggregate di almeno 5 - 9 produttori, per cui si stabilisce una soglia di spesa massima ammissibile pari a euro 500.000,00;

e) forme aggregate di almeno 2 - 4 produttori, per cui si stabilisce una soglia di spesa massima ammissibile pari a euro 200.000,00;

f) produttore singolo, per cui si stabilisce una soglia di spesa massima ammissibile pari a euro 50.000,00.

Si ritiene inoltre di stabilire che, nel caso in cui le richieste di contributo sul bando regionale superassero le risorse disponibili, i fondi destinabili ai consorzi di tutela e loro associazioni e federazioni non potranno superare il limite del 60% delle risorse disponibili; in tal caso verrà effettuata una rimodulazione proporzionale della spesa massima ammissibile tra i progetti ammissibili a finanziamento presentati dai citati Consorzi.

Ritenuto inoltre di assimilare le forme associate dei Consorzi di tutela, anche in forma non esclusiva, ai consorzi di tutela stessi nella valutazione delle soglie di spesa ammissibile e nell'attribuzione dei punteggi di valutazione dei progetti, in quanto tali forme aggregate possono supportare le realtà consortili minori che più necessitano di tale forma di coordinamento.

Considerato che al comma 7 dell'art. 12 dello stesso decreto n. 60710/2017 si dispone che: *“Le Regioni nei propri avvisi possono fissare un contributo minimo ammissibile diverso da quello fissato per i progetti a valere sui fondi quota nazionale”*; per cui si stabilisce una soglia di spesa minima ammissibile per progetto pari a euro 50.000,00.

Preso atto che l'importo del contributo sia per i progetti nazionali, multiregionali che regionali è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto.

Considerato che al comma 2 dell'art. 5 dello stesso decreto si dispone che: *“I progetti hanno durata massima di tre anni. Le Regioni, nei propri avvisi, possono stabilire una durata massima inferiore per i progetti regionali e multiregionali”*; per cui si stabilisce, sia per i progetti regionali che multiregionali, una durata massima del progetto di 12 mesi.

Visto il Decreto ministeriale 20/03/2017 avente per oggetto: *“Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2017/2018”* che nell'ambito della dotazione finanziaria per la campagna 2017/2018 di euro 336.997.000,00 assegna alla Regione Piemonte uno stanziamento complessivo di euro 19.527.950,00 ripartito tra le diverse misure: Promozione sui mercati dei paesi terzi, Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Vendemmia verde e Investimenti che costituiscono il Piano regionale di sostegno della Regione Piemonte e considerata la possibilità per le Regioni e Province autonome di rimodulare fino al primo marzo 2018 la ripartizione tra le diverse misure, rispettando lo stanziamento complessivo assegnato alla singola Regione, da comunicare al Mipaaf ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del Regolamento UE n. 1150/2016.

Preso atto che la DGR 18-5046 del 15/05/2017 stabilisce, nell'ambito del suddetto stanziamento complessivo, a favore della Misura promozione paesi terzi per l'annualità 2017/2018 una prima dotazione di euro 10.427.950,00 e si ritiene di non escludere un successivo incremento a seguito di rimodulazione delle risorse delle misure contenute nel Piano regionale di sostegno della Regione Piemonte, rispettando sempre lo stanziamento complessivo assegnato, qualora si evidenziassero delle economie sulle misure Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Vendemmia verde e Investimenti.

Si ritiene opportuno, per le considerazioni su espone, nonché sulla base dell'esperienza maturata negli anni precedenti, riservare, nell'ambito della quota complessiva assegnata alla Misura paesi terzi di euro 10.427.950,00, una quota pari a euro 8.200.000,00 a favore dei progetti regionali e la quota rimanente, pari a euro 2.227.950,00, a favore dei progetti multiregionali.

Ritenuto necessario specificare che qualora risultassero economie dal bando dei progetti multiregionali tali economie saranno utilizzate:

- in primo luogo per la copertura dei progetti regionali in ordine di graduatoria;
- a seguito della copertura dei progetti regionali, qualora risultassero ancora economie, queste saranno utilizzate a favore dei progetti multiregionali, in ordine di graduatoria, per implementare le quote di contributo massimo riconosciuto per progetto (pari a euro 200.000,00 per progetti dove la Regione Piemonte è capofila e euro 100.000,00 per progetti con capofila altre Regioni), nel caso in cui tali quote di contributo non siano sufficienti a coprire l'importo di contributo richiesto dalle aziende piemontesi; fino ad esaurimento delle risorse complessive assegnate alla Misura promozione paesi terzi.

Per quanto non stabilito nella presente deliberazione di applicano le disposizione del Decreto Ministeriale n. 60710/2017.

Preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il Bilancio regionale in quanto le risorse a valere sulla Misura sono fondi comunitari a gestione nazionale mediante l'organismo pagatore AGEA quale Organismo pagatore di cui all'art. 7 del Regolamento UE n. 1306/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare i criteri di priorità e i relativi punteggi per la valutazione dei progetti regionali, in conformità all'art. 10 del decreto ministeriale n. 60710 del 10/08/2017, contenuti nell'Allegato alla presente deliberazione per farne parte integrate e sostanziale;
- di declinare il criterio di priorità alla lettera h) dell'art. 10 del DM n. 60710/2017 nel seguente modo:
 - h) Il progetto riguarda esclusivamente le denominazioni di origine con minori quantitativi di produzione (che hanno registrato nell'anno di riferimento 01/07/2015 – 30/06/2016 un totale vino imbottigliato inferiore a 10 milioni di bottiglie in base ai dati forniti dagli organismi di certificazione) e di demandare alla Direzione Agricoltura la definizione dell'elenco delle denominazioni di origine del Piemonte che rispettano tale vincolo;
- di approvare l'attivazione dei progetti multiregionali in base agli orientamenti esplicitati in premessa stabilendo che tali progetti saranno valutati in base ai criteri di priorità e ai punteggi stabiliti nell'avviso nazionale predisposto dal Mipaaf, ai sensi del comma 4 art. 10 del DM n. 60710/2017;
- di stabilire ai sensi dell'art. 12 del DM n. 60710/2017, sia per il bando per la presentazione dei progetti regionali che per il bando per la presentazione dei progetti multiregionali le seguenti soglie di spesa massima ammissibile per i seguenti soggetti proponenti:
 - a) Consorzi di tutela, autorizzati ai sensi della legge n. 238/2016, e loro associazioni e federazioni (anche in forma non esclusiva), per cui si stabilisce una soglia di spesa massima ammissibile pari a euro 2.000.000,00;
 - b) forme aggregate di almeno 16 produttori, per cui si stabilisce una soglia di spesa massima ammissibile pari a euro 1.500.000,00;
 - c) forme aggregate di almeno 10 - 15 produttori, per cui si stabilisce una soglia di spesa massima ammissibile pari a euro 1.000.000,00;
 - d) forme aggregate di almeno 5 - 9 produttori, per cui si stabilisce una soglia di spesa massima ammissibile pari a euro 500.000,00;
 - e) forme aggregate di almeno 2 - 4 produttori, per cui si stabilisce una soglia di spesa massima ammissibile pari a euro 200.000,00;
 - f) produttore singolo, per cui si stabilisce una soglia di spesa massima ammissibile pari a euro 50.000,00;
- di stabilire la seguente soglia di spesa minima ammissibile per i progetti regionali pari a euro 50.000,00 per progetto presentato;
- di stabilire la seguente durata massima per progetto, sia per i progetti regionali che per i progetti multiregionali, di 12 mesi;
- di confermare altresì che, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di valutazione dei progetti, le forme associate tra consorzi di tutela, di cui alla lettera i del comma 1 dell'art. 1 del DM n. 60710/2017, anche in forma non esclusiva, siano assimilate ai Consorzi di tutela stessi;

- di dare atto che le risorse a valere sulla Misura promozione paesi terzi fanno parte del Piano Regionale di Sostegno OCM Vino, che sono fondi comunitari assegnati alla Regione Piemonte ma a gestione del Ministero delle Politiche agricole Alimentari e forestali attraverso l'Organismo Pagatore AGEA che eroga i contributi;
- di stabilire che qualora risultassero economie dal bando dei progetti multiregionali tali economie saranno utilizzate per la copertura dei progetti regionali in ordine di graduatoria; inoltre qualora vi fossero ulteriori economie saranno utilizzate a favore dei progetti multiregionali fino alla copertura dell'importo di contributo richiesto dalle aziende piemontesi ed in ordine di graduatoria; fino ad esaurimento delle risorse complessive assegnate alla Misura promozione paesi terzi;
- di dare mandato alla Direzione Agricoltura di procedere all'apertura dei bandi per la presentazione dei progetti regionali e multiregionali volti a beneficiare degli aiuti a valere sulla misura "Promozione paesi terzi" – OCM Vino, per la campagna 2017/2018;
- di stabilire che la prima dotazione di euro 10.427.950,00, assegnata con la DGR n. 18-5046 del 15/05/2017 alla Misura promozione paesi terzi per l'annualità 2017/2018, possa essere incrementata mediante apposita deliberazione sulla base di economie che dovessero verificarsi in fase di attuazione delle misure del Piano regionale di sostegno riguardanti l'OCM vino, nel rispetto dello stanziamento complessivo assegnato alla Regione Piemonte di euro 19.527.950,00;
- di riservare, nell'ambito della quota complessiva assegnata alla Misura paesi terzi, un importo pari a euro 8.200.000,00 a favore dei progetti regionali;
- di riservare la quota rimanente, pari a euro 2.227.950,00, a favore dei progetti multiregionali con assegnazione di una soglia massima di contributo per progetto da parte della Regione Piemonte pari a euro 200.000,00 per progetti dove la Regione Piemonte è capofila e euro 100.000,00 per progetti con capofila altre Regioni.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del d.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

CRITERI DI PRIORITA' E PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI

a) Il soggetto proponente è nuovo beneficiario

per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicato al comma 1 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 60710/2017 che non ha beneficiato del contributo per la Misura Promozione nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti proponenti di cui al comma 1, art. 3 lett. a), b), c) d), h), i) e j) del DM n. 60710/2017, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti.

Punti 15

b) Il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese:

-il numero delle aziende partecipanti definite micro e piccole imprese è superiore a 9 e rappresenta il 100% del totale - **Punti 15;**

-il numero delle aziende partecipanti definite micro e piccole imprese è superiore a 9 e rappresenta più del 90% del totale - **Punti 12;**

-il numero delle aziende partecipanti definite micro e piccole imprese è superiore a 9 e rappresenta più del 70% del totale - **Punti 10;**

-il numero delle aziende partecipanti definite micro e piccole imprese è superiore a 9 e rappresenta più del 50% del totale - **Punti 5.**

c) Il soggetto proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%:

-**Punti 3:** < 30%

-**Punti 2:** 44% - 31%

-**Punti 1:** 49% - 45%

d) Il soggetto proponente produce e commercializza vini di propria produzione:

-Il soggetto proponente produce e commercializza almeno il 95% di vini di propria produzione – **Punti 7;**

- Il soggetto proponente produce e commercializza almeno l'80% fino al 94,9% di vini di propria produzione – **Punti 5;**

- Il soggetto proponente produce e commercializza almeno il 50% fino al 79,9% di vini di propria produzione – **Punti 3;**

il criterio deve essere soddisfatto da tutti i partecipanti del soggetto proponente. Nel caso di Consorzi di tutela il punteggio è determinato dalla media aritmetica delle percentuali di tutti i consorziati.

e) Il soggetto proponente è un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 238/2016:

Punti 15

f) Il Progetto è rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo:

Punti 15

Per nuovo Paese terzo o mercato del Paese terzo si intendono paesi o mercati al di fuori dall'UE dove il soggetto proponente, nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario.

Si specifica che per ottenere tale priorità, tutti i Paesi o Mercati oggetto del progetto debbono soddisfare il criterio per ottenere la relativa premialità.

g) Il progetto riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica:

Punti 15

h) h) Il progetto riguarda esclusivamente le denominazioni di origine con minori quantitativi di produzione (che hanno registrato nell'anno di riferimento 01/07/2015 – 30/06/2016 un totale vino imbottigliato inferiore a 10 milioni di bottiglie);

Punti 5

Per ottenere tale premialità il progetto deve avere per oggetto esclusivamente le produzioni a denominazione di origine che saranno individuate nel bando.

i) Il progetto è rivolto ad un mercato emergente, come definito nell'avviso predisposto dal Ministero.

Punti 5

j) Il progetto presenta in prevalenza azioni di diretto contatto con i destinatari:

-Il progetto presenta più del 95 % di azioni di diretto contatto con i destinatari – **Punti 5;**

-Il progetto presenta tra il 70% e il 94,9% di azioni di diretto contatto con i destinatari – **Punti 3;**

-Il progetto presenta più del 50% e meno del 69,9% di azioni di diretto contatto con i destinatari – **Punti 1;**

Punteggio massimo 100